



# VADEMECUM SULL'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

*I crediti ECM sono lo strumento per mantenere aggiornate e migliorare le proprie competenze, il focus della formazione continua rimane l'apprendimento dei professionisti sanitari.*

a cura di **Federica Pediconi**  
(PF Risorse Umane e Formazione - Servizio Sanità)



Rembrandt, Particolare Lezioni di anatomia del dott. Tulp.1632

## INDICE

Presentazione e Premessa: perché un vademecum

1. Il programma nazionale e regionale di formazione continua
  - 1.1 La governance regionale di formazione continua
2. Destinatari della formazione continua ECM
3. Obiettivi formativi e aree di competenza
4. I crediti ECM
5. La formazione accreditata dai provider
6. La formazione individuale
7. Esoneri ed esenzioni
8. Il dossier formativo

*Aggiornato a Giugno 2019*



## Presentazione

Il nuovo Piano Socio-Sanitario regionale 2019-2021 (DGR n.81/19), tra le direttrici di sviluppo, individua la qualificazione scientifica e professionale come uno degli strumenti necessari allo sviluppo efficace ed efficiente del sistema sanitario regionale.

La formazione continua in medicina (ECM) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. Essa comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

La Regione Marche ha da sempre posto particolare attenzione alla formazione continua non solo come "obbligo" ma soprattutto come strumento di crescita delle competenze dei professionisti sanitari attraverso la costruzione di regole e processi chiari e condivisi, documenti programmatici regionali e aziendali ed il monitoraggio annuale attraverso specifici indicatori.

Nell'ultimo triennio, a seguito della riorganizzazione regionale, il sistema di governance regionale ECM è stato revisionato in coerenza con la governance nazionale delineata nell'ultimo Accordo Stato Regioni 2017. Si conclude, inoltre, il triennio ECM 2017-2019 che ha visto la Commissione Nazionale per la formazione continua, anche con il supporto delle Regioni, produrre Manuali tecnici che dettano le regole sulle modalità di acquisizione dei crediti ECM e più in generale, di aggiornamento continuo dei professionisti della salute.

Il presente documento si pone dalla parte dell'operatore sanitario e raccoglie in maniera sintetica tutte le informazioni principali contenute ad oggi nella normativa nazionale e regionale ECM con l'intento di diffondere quanto più possibile le conoscenze in tema di formazione continua ECM e di fornire ai singoli professionisti sanitari un utile strumento per la cura della propria formazione nell'interesse della salute del cittadino.

*Lucia Di Furia*  
Dirigente Servizio Sanità



## Premessa: perché un vademecum

La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute. Obiettivo della formazione continua è l'attivazione, il miglioramento, il sostegno ed il consolidamento di processi di apprendimento.

I D.lgs n.502/92 e n.229/99 hanno istituzionalizzato nel paese il Sistema di Educazione Continua in Medicina. Nel D.lgs 229/99 sei articoli segnano il passaggio da una formazione concepita come accessoria, episodica, sostanzialmente individuale e autodeterminata, ad una formazione come elemento strategico per lo sviluppo della professionalità e della qualità del sistema di cure al paziente. Il programma sperimentale per l'ECM è iniziato nel 2002, a cui ha fatto seguito il passaggio dall'accreditamento degli eventi all'accreditamento dei provider e l'entrata a regime dell'intero sistema con il susseguirsi di Accordi Stato Regioni (2007, 2009, 2012) e determine della Commissione nazionale che hanno dettato regole e modalità operative.

L'ultimo Accordo Stato Regioni “*La formazione continua nel settore Salute*” del 2 febbraio 2017 rappresenta il punto di riferimento attuale a cui seguono il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM* e il *Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario*.

La Regione Marche, avendo un proprio sistema di accreditamento dal 2005, ha adottato un proprio *Manuale regionale per l'accreditamento dei provider regionali e degli eventi formativi*, e nel contempo ha lavorato in stretta sinergia con il Comitato Tecnico delle Regioni e con la Commissione nazionale alla definizione delle regole comuni.

Il compito fondamentale per la Regione Marche in tema di formazione continua è di essere di supporto alle organizzazioni e ai professionisti nei luoghi di lavoro, perché sviluppino e siano in grado di costruire, ricostruire e rielaborare il proprio ruolo e la propria funzione, e di dare risposte competenti e coerenti con l'evoluzione dei bisogni sanitari ed il progresso scientifico e tecnologico, tenendo conto anche delle criticità organizzative. La formazione continua del professionista sanitario rappresenta dunque un dovere e una responsabilità, un diritto ma soprattutto un valore. Il 2019 rappresenta la fine del triennio ECM 2017-2019, ma anche la fine di un triennio in cui si è lavorato alla revisione del sistema regionale per renderlo coerente alla normativa nazionale, salvaguardano le proprie specificità e cercando di individuare indirizzi e strumenti utili al miglioramento qualitativo dell'intero sistema.

Con questo approccio nasce il presente Vademecum, che raccoglie sinteticamente la normativa ad oggi esistente, nazionale e della Regione Marche, per supportare il professionista sanitario nella cura della propria formazione e del proprio aggiornamento continuo. E' suddiviso in capitoli per rendere più agevole la consultazione ed è soggetto a revisione in funzione dell'aggiornamento della normativa in materia.

Buona lettura

*Rodolfo Pasquini*

Dirigente f.f. PF Risorse Umane e Formazione - Servizio Sanità



## 1. Il programma nazionale e regionale di formazione continua

L'ultimo Accordo Stato Regioni 2017 è composto da 98 articoli, che raccolgono e rendono organiche tutte le regole contenute nei precedenti Accordi in materia di formazione continua. Per i professionisti sanitari, il disegno dell'Accordo prevede un capovolgimento di prospettiva in attuazione dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, con il passaggio da una visione fondata esclusivamente sull'“obbligo formativo” verso un sistema che tenga in conto i “diritti” del professionista. L'obiettivo è quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di fatto l'accesso alla formazione continua”. Ulteriori novità sono le previsioni in tema di conflitto di interessi - definito come “ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute” - e le nuove indicazioni legislative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) è l'organo di governo del sistema ECM. La gestione amministrativa e il supporto alla Commissione nazionale sono di competenza dell'Age.n.a.s. Con il D.M. 17 aprile 2019 è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La Commissione dura in carica 3 anni e si articola in 5 sezioni: sez. I Criteri e procedure di accreditamento dei provider, sez.II Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative della formazione continua, sez.III Valutazione e reporting della qualità e dell'accessibilità delle attività formative, sez.IV Indicazione sviluppo degli obiettivi formativi nazionali e coordinamento di quelli regionali, sez.V Accreditamento delle attività formative svolte all'estero.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale dell'Osservatorio nazionale, del Comitato di garanzia, della Consulta nazionale e del Comitato tecnico delle Regioni. L'Osservatorio nazionale vigila sulla qualità degli eventi e verifica la coerenza degli eventi realizzati con quanto programmato. Il Comitato di Garanzia vigila sulla corretta applicazione della normativa ECM in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interesse anche attraverso verifiche in loco nelle sedi dei provider e degli eventi. La Consulta è l'organismo composto da esperti rappresentativi degli interessi relativi alla formazione continua in sanità di cui la Commissione può avvalersi per avere pareri non vincolanti su questioni di carattere generale. Il Comitato Tecnico delle Regioni, composto dai rappresentanti di tutte le Regioni e Province autonome, offre supporto alla Commissione nazionale nell'ambito dei lavori in cui si articola, nell'attività di armonizzazione dei sistemi regionali e del sistema nazionale.

Gli articoli dal 7 al 23 dell'Accordo Stato Regioni 2017 disciplinano funzioni e composizione della Commissione nazionale e dei suoi Organismi ausiliari.

L'accREDITAMENTO di un Provider è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della



formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi stabiliti dalla normativa nazionale e contenuti nel Manuale nazionale e nei Manuali regionali, per le Regioni che hanno un proprio sistema di accreditamento regionale. La Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "*Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM*", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019. Per le Regioni o Province Autonome che non hanno adottato un proprio manuale regionale le disposizioni del Manuale nazionale si applicano dal 1° gennaio 2019 mentre per le altre regioni, fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui all'art. 47 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017, le disposizioni del manuale nazionale dovevano essere recepite entro il 30 giugno 2019. L'accreditamento conseguito presso la Commissione nazionale consente ai provider di erogare eventi su tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso come previsto dall'art.44 dell'Accordo Stato Regioni. L'accreditamento conseguito presso le Regioni consente di erogare eventi esclusivamente nel territorio dell'ente accreditante. Non è consentito conseguire l'accreditamento come provider nazionale e regionale. L'accreditamento può essere limitato a specifiche professioni sanitarie, specifiche tipologie formative (FAD, residenziale, etc) e specifiche macroaree formative (obiettivi tecnico-professionali, di processo e di sistema -paragrafo 3 più avanti). Per richiedere l'accreditamento nazionale occorre registrarsi al sito ECM dell'Agenas <http://ecm.provider.agenas.it/registrazione.aspx?type=NAZ> e seguire le procedure per allegare la documentazione necessaria.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato inoltre il "*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS (sez. normativa) e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019. Il Manuale nazionale del professionista sanitario contiene la disciplina nazionale ECM stabilita dalla Commissione e applicabile al professionista sanitario, al netto della disciplina sui provider e sulla formazione da essi erogata. Esso rappresenta il documento che raccoglie le informazioni utili per la corretta tenuta del proprio dossier, contemplando le attività di formazione individuale a completamento delle attività che sono accreditate dai provider, nonché gli esoneri e le esenzioni. Il Manuale è completato da 12 Allegati riportanti la modulistica da utilizzare per attestazioni sui crediti conseguiti, per fare domanda di riconoscimento dei crediti (a seconda delle attività in cui sono stati maturati) e per ottenere gli esoneri dall'obbligo ECM nei casi disciplinati dalla normativa.

Il Cogeaps (Consorzio per la gestione anagrafica delle professioni sanitarie -art. 22 dell'Accordo Stato Regioni 2017) gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i professionisti sanitari ricevendo, dai provider nazionali e regionali, i report delle partecipazioni ECM attraverso un tracciato unico a livello nazionale. Fornisce gli strumenti agli Ordini per certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari.



Le Regioni con l'Agenas stanno lavorando al tema delle reti informative, attraverso la costruzione di un albo nazionale dei provider (accreditati a livello nazionale e regionale) e degli eventi ECM al fine di governare e ampliare l'offerta formativa dei professionisti della salute.

### **1.1 La governance regionale di formazione continua**

La Regione Marche si è dotata, a decorrere dall'anno 2005, di un proprio sistema di Formazione Continua ECM dando avvio all'accreditamento degli eventi/progetti formativi. Con gli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009 si è stabilito il passaggio definitivo dall'accreditamento degli eventi formativi all'accreditamento dei provider, soggetti in grado di presidiare l'intero processo formativo e di assegnare crediti alle attività formative che organizzano, prevedendo inoltre l'istituzione degli Osservatori regionali sulla qualità della formazione ECM.

Con l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina –Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”* in continuità con i principi stabiliti nei precedenti Accordi si è introdotto un sistema di sinergie e di strategie condivise tra gli attori della Formazione Continua, stabilendo le linee guida per la predisposizione dei manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali. Con DGR n.520/13 la Regione Marche ha recepito tale Accordo ed ha elaborato il primo *“Manuale di accreditamento dei provider ECM pubblici e privati della Regione Marche”*, coerentemente con le Linee guida nazionali, allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni 2012.

L'Accordo Stato-Regioni *“La formazione continua nel settore Salute”* del 2 febbraio 2017 rappresenta il punto di riferimento attuale, dopo le esperienze maturate a livello nazionale e regionale, del sistema di formazione continua nel nostro Paese. Esso ricomprende i principi che sottostanno la formazione continua, l'articolazione della governance nazionale, i diritti e gli obblighi nella formazione continua, le disposizioni relative all'erogazione della formazione continua, all'assegnazione dei crediti alle attività di formazione ECM nonché il sistema di verifiche e violazioni. In questo modo i crediti ECM acquisiti dai professionisti della salute hanno valore equivalente, sia che l'attività formativa sia stata erogata da provider accreditati a livello nazionale o a livello regionale.

La DGR n. 1501/17 ha recepito quest'ultimo Accordo Stato Regioni del febbraio 2017, aggiornando l'architettura della governance regionale tenendo conto della riorganizzazione regionale e dell'esperienza maturata con l'accreditamento dei provider, e i nuovi criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività formative al fine di armonizzarci ad un sistema unico sul territorio nazionale. L'Ente accreditante dei provider regionali è il Servizio Sanità attraverso la PF Risorse Umane e Formazione (DGR n.1536/16 e DGR n. 31 del 25/01/17).

Gli organismi di supporto al sistema di accreditamento regionale dei provider ECM sono la Commissione Tecnica ECM (decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.8 del 27/06/17) e l'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione ECM (Decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.30 del 13/10/17). La Commissione Tecnica ECM, composta da esperti regionali in materia legale e di formazione continua, valuta la documentazione dei provider pubblici e privati della regione Marche ai fini del rilascio dell'accreditamento e verifica



il possesso dei requisiti dei provider, ai sensi del manuale regionale. La Commissione tecnica inoltre ogni anno verifica il Piano di formazione dei provider e il Report sulla formazione realizzata. Nel corso degli anni si è dotata di una griglia di lettura con gli elementi minimi che devono contenere i due documenti di programmazione e rendicontazione e una griglia con ulteriori elementi qualificanti. Le funzioni svolte a livello nazionale dal Comitato di Garanzia sono assolte dalla Commissione Tecnica, anche in funzione del numero esiguo di eventi regionali sponsorizzati. L'Osservatorio regionale, composto dai rappresentanti degli Ordini professionali, opportunamente formato dalla Regione Marche nel 2016 e nel 2018, valuta la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento della qualità attraverso verifiche periodiche sul campo (ai provider e durante gli eventi da essi accreditati) e specifici progetti/percorsi di miglioramento. Il sistema di verifica dei provider e gli strumenti utilizzati dall'Osservatorio sono pubblicati nella DGR n. 170/17. Gli strumenti di osservazione sono schede che da un parte verificano la coerenza tra progetto accreditato e sua effettiva realizzazione e dall'altra la qualità didattica dell'evento ponendo attenzione a specifici indicatori. Nell'ambito dell'architettura della governance regionale ECM la PF competente del Servizio può avvalersi inoltre del gruppo regionale dei provider ECM che rappresenta un luogo di confronto privilegiato per la co-costruzione di regole e metodi per l'ECM, per il miglioramento dell'offerta formativa regionale e la valorizzazione di buone pratiche.

Il *“Manuale di accreditamento dei provider ECM pubblici e privati della Regione Marche per l'erogazione di eventi ECM”* costituisce l'allegato B della DGR n.1501/17 e descrive il procedimento di accreditamento dei provider a livello regionale e i necessari requisiti nel rispetto delle caratteristiche dei provider, della loro organizzazione generale, delle risorse, della qualità dell'offerta formativa e dell'assenza di conflitto di interesse. La Regione Marche, come previsto dall'Accordo Stato Regioni 2017, ha ritenuto di individuare alcuni requisiti aggiuntivi che rispecchiano più specificatamente il contesto regionale e che si propongono di innalzare il livello qualitativo della formazione erogata. Il Manuale regionale recepisce altresì le modalità di assegnazione dei crediti alle diverse tipologie formative definendo all'interno di esse indicatori e strumenti tesi a monitorare l'offerta formativa che deve essere orientata a promuovere l'apprendimento dei professionisti della salute. Il Manuale regionale risulta coerente con il *Manuale nazionale per l'erogazione degli eventi ECM* approvato il 25 ottobre 2018. Con DGR n.649/19, si è tuttavia aggiornato l'elenco degli obiettivi formativi nazionali su cui programmare gli eventi formativi e, così come integrato dalla Commissione nazionale stessa, si è stabilito l'incremento di 0,3 crediti/ora anche per gli eventi FAD che trattano argomenti su tematiche specifiche di interesse regionale individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione nazionale in apposite determine.

Un Ente pubblico o privato che eroga formazione continua ECM a una o più delle professioni sanitarie nel territorio della regione Marche e che intende richiedere l'accREDITAMENTO alla Regione deve collegarsi al sito [ecm.sanita.marche.it](http://ecm.sanita.marche.it) e, dopo aver effettuato la registrazione, procedere alla compilazione della domanda di accREDITAMENTO, allegando tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente dal Legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti minimi contenuti nel *Manuale regionale* (allegato B DGR n. 1501/17) e inviarla mezzo pec al Servizio Sanità - PF Risorse umane e Formazione. Le procedure e le fasi del processo di accREDITAMENTO



sono contenute nel paragrafo 2 "Il processo per l'accreditamento dei provider ECM della regione Marche" pag. 13 della DGR n.1501/17. L'evento erogato dal provider regionale (compresa la FAD) fuori dal territorio marchigiano deve essere accreditato dalla Commissione Nazionale, alla quale sarà dovuto il contributo alle spese relativo all'evento.

Nella home page del sito *ecm.sanita.marche.it* è possibile consultare l'elenco dei provider regionali accreditati e l'offerta formativa da essi pubblicizzata e alla quale è possibile iscriversi anche on line. I provider regionali utilizzano uno stesso sistema informatizzato agganciato all'anagrafica regionale che permette oltre all'accreditamento dei provider e degli eventi formativi, la gestione dei corsi (presenze, attestati etc) e il monitoraggio della formazione erogata attraverso specifici indicatori utili anche alla redazione del Report annuale. I provider regionali utilizzano inoltre la stessa modulistica relativa alla qualità percepita dell'evento (divisa per metodologie didattiche), al gradimento docente/tutor e all'attesto di partecipazione e con crediti, incoerenza con i modelli nazionali (allegati B e C al *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*) e regionali.

Il professionista sanitario della regione Marche (dipendente e convenzionato) nel sito *ecm.sanita.marche.it* può registrarsi autonomamente per verificare la sua situazione in termini di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ad eventi accreditati da provider regionali e scaricare l'App "Marche Formazione" per visualizzare e modificare le proprie informazioni anagrafiche, consultare il proprio Dossier Formativo, consultare la propria offerta formativa, richiedere l'iscrizione ai corsi di formazione, verificare lo stato delle richieste di iscrizione eseguite, ricevere notifiche sui corsi o sulle news della propria Azienda direttamente sul proprio dispositivo.

Con DGR n. 886 del 31/07/17 si è approvata la convenzione tra il Servizio Sanità e il Cogeaps per lo scambio dati fra l'anagrafe formativa nazionale ECM e il sistema regionale al fine del miglioramento qualitativo dei dati relativi alla formazione ECM e al fabbisogno formativo del personale sanitario della Regione Marche.

## 2. Destinatari della formazione continua ECM

Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente sono destinatari dell'obbligo ECM.

Tab. 1 Elenco professioni sanitarie con obbligo ECM (aggiornamento marzo 2019)

Professione	cod
Medico chirurgo	1
Odontoiatra	2
Farmacista	3
Veterinario	4
Psicologo	5
Biologo	6
Chimico	7
Fisico	8
Assistente sanitario	9



Dietista	10
Educatore professionale	11
Fisioterapista	12
Igienista dentale	13
Infermiere	14
Infermiere pediatrico	15
Logopedista	16
Ortottista/assistente di oftalmologia	17
Ostetrica/o	18
Podologo	19
Tecnico audiometrista	20
Tecnico audioprotesista	21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	24
Tecnico di neurofisiopatologia	25
Tecnico ortopedico	26
Tecnico sanitario di radiologia medica	27
Tecnico sanitario laboratorio biomedico	28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	29
Terapista occupazionale	30

La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. Destinatari della Formazione Continua ECM quindi, sono tutti gli operatori sanitari che operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività.

L'individuazione dei destinatari si colloca all'interno del processo di programmazione formativa ed è subordinata all'analisi del fabbisogno e all'individuazione degli obiettivi formativi.

## **2.1 Gli ordini delle professioni sanitarie: funzioni e competenze**

Il Ministero della Salute esercita la vigilanza sugli Ordini provinciali e regionali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali e sono come da Legge n.3/2018 art 4:

- Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
- Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani
- Federazione Nazionale Ordini professioni Infermieristiche FNOPI
  
- Federazione Nazionale della professione ostetrica FNOPO



- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
- Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
- Ordine nazionale Biologi
- Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.

Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Vigilano sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei loro iscritti ed emanano, ove previsto dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Per i professionisti che prima della Legge n.3/2018 non avevano l'obbligo di acquisire i crediti ECM (es. chimici e fisici), la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 settembre 2018 prevede che i professionisti iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie siano comunque soggetti all'obbligo formativo che per il triennio 2017-2019 si riduce ad un terzo (50 crediti entro il 2019).

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1 gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per gli anni residui del triennio formativo in corso, dividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento del debito formativo triennale (al netto di esoneri e esenzioni - vedi paragrafo 7) e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.



Il professionista sanitario può richiedere al proprio Ordine di appartenenza l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio di riferimento. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l'Ordine di appartenenza del professionista, ente competente al rilascio della certificazione, predispone un certificato come da modelli allegato III A (o III B) del *Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario* ([http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale\\_formazione\\_continua\\_professionista\\_sanitario/Allegato\\_III\\_A\\_Certificazione\\_ECM.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_III_A_Certificazione_ECM.pdf)).

Gli Ordini sono competenti inoltre a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti acquisiti tramite formazione individuale previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (si veda paragrafi 6 e 7).

Gli Ordini possono anche conseguire l'accreditamento come provider: il 50% delle attività programmate nel Piano formativo annuale deve riguardare l'etica, la deontologia, la legislazione, l'informatica, l'inglese scientifico e la comunicazione in ambito sanitario.

## **2.2 I medici competenti**

Per i medici che svolgono l'attività di medico competente di cui al DLgs 81/2008, la certificazione per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM viene rilasciata dall'Ordine di iscrizione del professionista al termine del triennio formativo e prevede due requisiti:

- soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
- acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell'obbligo formativo del triennio nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Nell'anagrafe del CoGeAPS, le funzioni relative all'attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell'obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Un medico che non abbia soddisfatto nel triennio i requisiti necessari ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell'attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell'anno successivo (DM n.4 marzo 2009). Se il professionista non raggiunge il debito formativo previsto, viene cancellato dall'elenco nazionale.

## **3. Obiettivi formativi e aree di competenza**

L'articolo 28 dell'Accordo 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - *La formazione continua nel settore Salute* è dedicato agli "Obiettivi formativi".

La Commissione nazionale individua, in condivisione con il Comitato tecnico delle Regioni (C.T.R.), gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all'art. 3 del D.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012.



Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale E.C.M. e i contenuti formativi devono essere scientificamente aggiornati, equilibrati, basata sull'evidenza scientifica.

Nella pianificazione e nella progettazione dell'evento, il provider (nazionale e regionale) deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti selezionandoli dal seguente elenco nazionale e regionale:

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM EBN - EBP)
2. Linee guida - protocolli - procedure
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
4. Appropriatelyzza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato
8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo
15. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti
16. Etica, bioetica e deontologia
17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà
20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali
23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale



25. Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
26. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate
27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Radioprotezione

28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto
29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment
30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo
31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema
32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema
34. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza
37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione
38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti

Tali obiettivi sono inseriti in almeno una delle seguenti aree:

- a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
- b) obiettivi formativi di processo;
- c) obiettivi formativi di sistema.

*Area degli obiettivi formativi tecnico-professionali*

Gli obiettivi formativi tecnico-professionali sono tesi allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza.

- 10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
- 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere;
- 19 - Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà;



- 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
- 21 Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione;
- 22 Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali;
- 23 Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate;
- 24 Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale;
- 25 Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza;
- 26 Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate;
- 27 Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione;
- 28 Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto;
- 29 Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment;
- 34 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
- 35 Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
- 36 Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza;
- 37 Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione;
- 38 Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti.

*Area degli obiettivi formativi di processo.*

Gli obiettivi formativi di processo tendono allo sviluppo delle competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di produzione.

- 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura;
- 4 Appropriatelyzza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA);
- 7 La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato;
- 8 Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
- 9 Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera;
- 11 Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;
- 12 Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure;
- 13 Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria;
- 14 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo;
- 15 Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti;



- 30 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo;
- 32 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.

*Area degli obiettivi formativi di sistema.*

Gli obiettivi formativi di sistema sviluppano competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori.

- 1 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP);
- 2 Linee guida - protocolli - procedure;
- 5 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie;
- 6 Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale;
- 16 Etica, bioetica e deontologia;
- 17 Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema;
- 31 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema;
- 33 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.

### **3.1 Tematiche e obiettivi specifici di interesse nazionale e regionale**

Le tematiche di interesse nazionale sono tematiche individuate e indicate dalla Commissione nazionale in apposite delibere o di specifico interesse regionale individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute dalla Commissione Nazionale.

Sono considerate tematiche di interesse nazionale:

1. *Vaccini e strategie vaccinali* (delibera Commissione naz. del 14 dicembre 2017) Tale tematica rientra nell'obiettivo formativo n. 20.
2. *Responsabilità professionale* (delibera Commissione naz. del 14 dicembre 2017) Tale tematica rientra nell'obiettivo formativo n. 6.
3. *Fertilità* (delibera Commissione naz. del 14 dicembre 2017) Tale tematica rientra nel seguente obiettivo formativo n. 20.
4. *Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario* (delibera Commissione naz. del 15 marzo 2018). Tale tematica rientra negli obiettivi formativi n. 20, 32 e 33.
5. *Antimicrobico-resistenza* (delibera Commissione naz. del 27 settembre 2018). Tale tematica rientra nei seguenti obiettivi formativi: 20, 32 e 33.

Con DGR n. 733 del 24 giugno 2019 è stato approvato il Piano Formativo regionale 2019-2021 rivolto al personale del servizio sanitario regionale, in coerenza con il Piano Socio-Sanitario regionale. Come si evince dalle proposte formative del Piano, sono anche obiettivi di particolare interesse regionale: i vaccini, la responsabilità professionale e l'antimicrobico resistenza. Sulla base degli obiettivi strategici regionali e di quelli assegnati agli Enti del SSR, nonché dalle risultanze dell'analisi del fabbisogno formativo regionale, la Regione Marche in base a quanto



definito dall'Accordo Stato-Regioni 2017 e dai Manuali nazionale e regionale ha ritenuto opportuno evidenziare come particolarmente rilevanti per il triennio 2019-2021 anche i seguenti obiettivi:

Obiettivi di processo: Obt. nazionale n. 4 *Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia*

Obiettivi tecnico-professionali: Obt. nazionale n. 29 *Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment*

Per eventi formativi accreditati dai provider regionali sulle tematiche -di interesse nazionale e regionale- suddette è prevista la possibilità di incremento di 0.3 crediti/ora come stabilito dall'Accordo Stato Regioni 2017 e dai Manuali nazionale e regionale.

## 4. I crediti ECM

L'obbligo formativo triennale viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC). Per il triennio 2017 - 2019 così come nei trienni precedenti, avendo a riferimento i sistemi europei e americani nonché i CCNNLL, è stato definito un debito formativo triennale di 150 crediti, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

In qualsiasi momento il professionista sanitario può conoscere i crediti maturati attraverso la partecipazione ad eventi ECM e il proprio debito formativo complessivo, tramite l'accesso -previa iscrizione- all'anagrafe nazionale del CoGeAPS. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero dei crediti formativi registrati nel sistema Cogeaps. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l'Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio dell'attestazione predispone un attestato secondo il modello Allegato 2 del *Manuale nazionale sulla formazione continua del professionista sanitario*.

I crediti formativi ECM possono essere acquisiti attraverso:

- La partecipazione ad eventi/progetti formativi organizzati da provider accreditati a livello nazionale o regionale (paragrafo 5 successivo);
- Attività di docenza e/o di tutoraggio in eventi/progetti formativi organizzati da provider accreditati a livello nazionale o regionale (paragrafo 5 successivo);
- Attività di formazione individuale (paragrafo 6).

Almeno il 40 % del proprio fabbisogno formativo triennale -eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni- deve essere acquisito in qualità di discente in eventi erogati dai provider. Il restante 60% dei crediti può essere maturato anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero con attività di formazione individuale (paragrafo 6). Al massimo un terzo del proprio obbligo formativo triennale -eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni- può essere assolto mediante reclutamento. Si considera reclutato il professionista sanitario che viene specificamente individuato da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario e, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di queste imprese. Prima dell'inizio dell'evento il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.



Non possono essere maturati più di 50 crediti per la partecipazione ad un singolo evento. I crediti riconosciuti ai professionisti sanitari hanno identico valore indipendentemente dai limiti dell'accreditamento del provider (nazionale e regionale).

#### **4.1 Il recupero e le riduzioni dei crediti**

Nella Delibera del 27 settembre 2018 la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito la possibilità per i professionisti sanitari di recuperare crediti non acquisiti. In particolare, i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Il recupero dei crediti per il triennio 2014-2016 è una facoltà del professionista sanitario. Tramite l'accesso al portale del CoGeAPS, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati il professionista può procedere autonomamente allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti.

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 e indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 vengono spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione registrata nella banca dati del CoGeAPS, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014-2016. Lo spostamento dei crediti da un triennio a quello precedente è irreversibile e tali crediti non possono più essere considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017-2019.

Nel caso in cui il professionista sanitario che ha partecipato all'evento come discente o docente e ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto dell'evento trasmesso al CoGeAPS, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può rivolgersi al CoGeAPS trasmettendo le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider e richiedendo l'inserimento manuale dei propri crediti via mail all'indirizzo *ecm@cogeaps.it*. Il CoGeAPS informa contestualmente l'Ente accreditante il quale, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizza o meno il CoGeAPS all'inserimento manuale.

Per presentare l'istanza di registrazione manuale dei crediti devono sussistere le seguenti condizioni:

- l'evento deve risultare inserito nel portale ECM dell'Ente accreditante;
- il professionista sanitario (discente o docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider;
- il professionista sanitario (discente o docente) deve rilasciare un'autodichiarazione redatta ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale specifica: nome e numero identificativo del provider, titolo e numero identificativo dell'evento, ed eventuale numero di edizione, luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione, di avere partecipato all'evento – e, nel caso del discente, di avere



superato il test di valutazione– e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti. Deve inoltre specificare: Ente accreditante, obiettivo formativo, eventuale reclutamento, ruolo (docente/relatore/tutor, partecipante), data acquisizione crediti cioè la data di fine evento oppure la data di svolgimento della prova di apprendimento, se diversa dalla data di fine evento. Il professionista sanitario (discente o docente) deve produrre l’attestato di partecipazione al corso di cui richiede l’inserimento dei crediti, in originale o in copia conforme.

I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti. (Determina della Commissione Nazionale del 15/12/2016).

Anche i professionisti che hanno compilato e/o soddisfatto il proprio dossier formativo hanno diritto a riduzioni così come riportato nel paragrafo dedicato al dossier formativo (paragrafo 8).

## 5. La formazione accreditata dai provider

Le tipologie formative che possono essere accreditate dai provider (nazionali e regionali) sono la formazione residenziale, la formazione sul campo, la FAD e la blended.

- La *formazione residenziale* è l'attività in cui uno, o più docenti, si rivolgono a molti discenti e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione. Si verificano in genere durante convegni, congressi, simposi, seminari, tavole rotonde, conferenze, etc.

- La *formazione residenziale interattiva* è quell'attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. Si realizza in genere attraverso lavori di gruppo, esercitazioni, role playing, simulazioni, etc. Si svolge in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate ad hoc. Per garantire un’adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato.

- La *formazione sul campo* è quell'attività formativa in cui vengono utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità di formazione offre la massima possibilità di essere legata a specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti organizzativi. L’apprendimento che ha luogo attraverso la formazione sul campo è infatti caratterizzato nella maggior parte dei casi da un confronto tra pari che si traduce in una responsabilizzazione verso i contenuti acquisiti per la possibilità di applicarli direttamente nel proprio contesto organizzativo. Può essere prevista tuttavia la figura di un coordinatore/responsabile scientifico con funzione di supervisore tecnico esterno o di "docente" esperto. Sono compresi nel FSC le seguenti tipologie accreditabili: training individualizzato, gruppi di miglioramento/studio/lavoro, audit, PDTA e attività di ricerca. Queste tipologie di formazione necessitano di percorsi di apprendimento e non di momenti formativi episodici, per questo hanno una durata minima di ore e incontri.



- La *formazione FAD* con strumenti informatici permette la fruizione individuale di materiali durevoli attraverso computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale preparato e distribuito dal provider. La FAD sincrona invece prevede la partecipazione a sessioni formative attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, webinar) fruibile in diretta tramite connessione ad internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un livello di interazione tra il docente/tutor e i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.

La partecipazione agli eventi *FAD* viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi in piattaforma durante la sessione di formazione, inoltre devono essere previste specifiche verifiche dell'identità del professionista.

Il calcolo della durata di un corso *FAD* deve tener conto delle seguenti modalità:

a. tempo di consultazione (tempo "fisico" necessario per la lettura, l'ascolto e la visione di tutti i contenuti del corso -escluse le eventuali esercitazioni pratiche-: lezioni in audio video per la durata dei contenuti audio/video, lezioni solo testuali -8 min fino max 10 minuti per 6.000 caratteri, tabelle e grafici con tempo medio di 2 min);

b. tempo di approfondimento (momenti autonomi di ripasso, rilettura, consultazione bibliografica, elaborazione dei contenuti etc determinato dal provider sulla base della quantità e qualità dei contenuti scientifici fino ad un max del 50% rispetto al calco del tempo di consultazione);

c. tempo per le esercitazioni pratiche (tempo medio di esecuzione di eventuali test intermedi, simulazioni etc variabile in funzione della complessità dell'esercizio. Il provider dovrà indicare il numero complessivo delle esercitazioni pratiche contenute nel corso e il tempo complessivo stimato dal provider per l'esecuzione di tutte le esercitazioni).

L'apprendimento da modalità individuale di autoapprendimento passivo diventa un processo complesso e dinamico che prevede il ruolo attivo del discente e dà importanza all'apprendimento collaborativo. Per l'utente rappresenta una soluzione di apprendimento flessibile poiché fortemente personalizzabile e facilmente accessibile.

- La *formazione BLENDED* (mista) è l'attività formativa che si articola in percorsi formativi strutturati che prevedono momenti in aula e momenti a distanza oppure momenti in aula ed esperienze di formazione sul campo o ancora integrano momenti di formazione residenziale, a distanza e sul campo. Una formazione blended viene considerata vantaggiosa in termini di apprendimento perché la diversità di metodologie, tempi, sedi e attrezzature permettono di progettare percorsi autogestibili, flessibili e adeguati al target di riferimento. E' utilizzata soprattutto nei progetti formativi più impegnativi dove diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro.

I crediti ECM vengono attestati dal provider ai partecipanti le attività formative, accertata la presenza, il superamento della prova di apprendimento e la qualità percepita anche rispetto ad eventuali interessi commerciali in ambito sanitario durante l'erogazione dell'evento. Non è consentito ai provider riconoscere crediti per l'autoformazione (Accordo Stato Regioni 2017).



L'offerta formativa dei provider regionali è possibile rinvenirla nel sito *ecm.sanita.marche.it* o nei rispettivi siti istituzionali. Inoltre ad oggi le Regioni stanno lavorando con AGENAS alla costituzione di un albo unico nazionale dei provider e degli eventi ECM in modo da garantire al professionista sanitario di qualsiasi regione un'offerta più ampia, completa e trasparente.

I criteri di assegnazione dei crediti per le diverse tipologie formative -residenziale/FAD/sul campo/blended- sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono riportati nel *Manuale regionale di accreditamento dei provider* (allegato B alla DGR n.1501/17 e DGR n.649/19) o pubblicati sul sito AGENAS nella sezione normativa <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>.

I criteri di premialità dei crediti sottendono precise scelte metodologiche che tengono conto dei principi generali dell'apprendimento adulto: numero dei partecipanti, livello di interattività, obiettivi formativi di particolare interesse nazionale o regionale e presenza di figure di accompagnamento all'apprendimento (es.tutor FAD).

Il *responsabile scientifico* è la persona/professionista di riconosciuta e documentata esperienza professionale e specifica formazione in riferimento alle diverse tematiche e discipline, può quindi appartenere a qualsiasi profilo professionale. E' garante dei contenuti dell'evento formativo e della loro valenza scientifica. Il ruolo di *docente* alle attività formative denota il ruolo di insegnante di professionisti della salute impiegato in una istituzione formativa, che ha la responsabilità dello sviluppo e lo svolgimento dei programmi formativi in medicina, in farmacia, ostetricia o altra professione sanitaria. Il ruolo di *tutor* è assegnato a chi svolge il ruolo di facilitatore dei processi di apprendimento del professionista sanitario e di affiancamento nei percorsi di inserimento del neo assunto.

Il professionista sanitario può partecipare ad un evento in qualità di docente e/o tutor ed i relativi criteri di assegnazione dei crediti sono riportati nel *Manuale regionale di accreditamento dei provider* al paragrafo 8 o pubblicati sul sito AGENAS nella sezione normativa <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>. Nel caso in cui il professionista in uno stesso evento sia docente e anche tutor, i crediti per i due ruoli vengono sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto, e vengono comunicati a CoGeAPS con il ruolo di "docente", rispettando comunque il limite massimo di assegnazione di 50 crediti per singolo evento formativo. Nel caso in cui un docente nello stesso anno solare partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente, ai fini della certificazione può acquisire i crediti per entrambi i ruoli per una sola volta per ciascun ruolo, anche se nell'anagrafe del CoGeAPS risultano registrate tutte le occorrenze.

Il professionista sanitario ha diritto di pretendere dal provider un'attività formativa obiettiva e non influenzata da interessi, diretti e indiretti, tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione e formazione. In tal senso il professionista sanitario ha diritto di conoscere se il Provider per l'organizzazione dell'evento, ha stabilito rapporti con aziende aventi interessi commerciali in ambito sanitario o altri rapporti di partnership. L'attività formativa deve essere fondata, sotto il profilo scientifico, sulle evidenze delle prove di efficacia e sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e indipendenti. Per la materia conflitto di interessi, sponsorizzazione e pubblicità dell'evento si rinvia alla normativa nazionale (Accordo Stato Regioni 2017 e *Manuali nazionali*) e al paragrafo 6 del *Manuale regionale*.



## 6. La formazione individuale

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider (paragrafo 5 precedente). La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Tali attività di “formazione individuale” possono consistere in:

- a) *attività di ricerca scientifica*: pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche;
- b) *tutoraggio individuale*;
- c) *attività di formazione individuale all'estero*;
- d) *attività di autoformazione*.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (lettere a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze (fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione).

- a) ***attività di ricerca scientifica***: pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche.

1. pubblicazioni scientifiche. I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: - 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome) - 1 credito (altro nome);

2. sperimentazioni cliniche. I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l'approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori: 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di ricerca scientifica, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico allegato al Manuale nazionale del professionista sanitario pubblicato sul sito dell'Agenas <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx> e presentando la documentazione attestante l'attività svolta. La richiesta va trasmessa tramite il portale del Cogeaps -previa iscrizione-, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.



Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare anche una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione (<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Pubblicazioni.pdf>; <http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Sperimentazioni-cliniche.pdf>).

b) **tutoraggio individuale**. I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario<sup>1</sup>, nei corsi di formazione specifica in medicina generale (compresi per quest'ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche) maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di tutoraggio, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico allegato al Manuale nazionale del professionista sanitario pubblicato sul sito dell'Agenas <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx> e presentando la documentazione attestante l'attività svolta. La richiesta va trasmessa tramite il portale del Cogeaps -previa iscrizione-, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza (<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Tutoraggio.pdf>).

### c) **attività di formazione individuale all'estero**

Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale. Si distinguono a seconda se sia svolta presso Enti inseriti nella lista degli Enti Esteri di formazione (LEEF) oppure no. Un Ente può essere inserito nella LEEF solo se: a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC; b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie; c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto; d) non è accreditato nell'ordinamento italiano come provider ECM.

- La formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF è riconosciuta al 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Commissione valuterà le istanze secondo le

---

<sup>1</sup> Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.



seguenti modalità: - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM. - nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal Manuale nazionale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC.

Per l'elaborazione della proposta di inserimento nella LEEF, la Commissione compie attività di verifica anche mediante la richiesta dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM. La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica.

- Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

► nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

► nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;

► nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore;

► nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all'estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione. Tali convenzioni non possono derogare al rispetto dei requisiti minimi e delle garanzie previste dalla normativa nazionale e regionale e la loro efficacia è subordinata al parere positivo della CNFC. La CNFC in condivisione con il Comitato Tecnico delle



Regioni (CTR) può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di formazione individuale all'estero, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l'attività svolta (<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-crediti-estero.pdf>). La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

#### *d) attività di autoformazione.*

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di autoformazione, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l'attività svolta (<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Autoformazione.pdf>). La richiesta va trasmessa -previa iscrizione- tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

## 7. Esoneri ed esenzioni

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti. Le istanze devono essere trasmesse previa iscrizione tramite il portale COGEAPS, secondo i modelli riportati agli allegati IX-X (Modelli per il riconoscimento esoneri e esenzioni) del *Manuale nazionale del professionista sanitario* pubblicato sul sito Agenas nella sezione normativa ECM (<http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>). La Commissione Nazionale per la formazione continua (CNFC) è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal sopra citato Manuale nazionale (Allegato XI).

### *7.1. Esoneri*

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale nazionale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale. La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o



equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale.

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;

- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza. La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero. L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati



ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale. La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo, applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

### 7.2. Esenzioni

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal *Manuale nazionale del professionista* (Allegato X Modello riconoscimento esenzione) e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale. Le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, sono di seguito indicate:

- a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e s.m.i);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e s.m.i);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo attraverso la compilazione da parte del professionista sanitario dell'apposito modulo, Allegato XI del Manuale nazionale del professionista sanitario.



I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

## 8. Il dossier formativo (individuale e di gruppo)

Il dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della posizione che occupa all'interno dell'organizzazione di appartenenza, sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/equipe.

La Regione Marche ha promosso tale strumento e investito nelle sue potenzialità fin dalla sua prima introduzione e definizione con l'Accordo Stato Regioni 2007, avviando un progetto pilota che ha portato alla costruzione di un prototipo di dossier formativo intravedendo in esso un mezzo importante in risposta all'appropriatezza della formazione erogata e frequentata. I risultati sono stati comunicati e condivisi in un convegno nazionale nel 2010 a Portonovo - Ancona (atti pubblicati sul sito [ecmmarche.it](http://ecmmarche.it)). La metodologia utilizzata ha previsto la costruzione del dossier formativo di gruppo sulla base dell'individuazione delle competenze (tecniche, di sistema e di processo -come definite negli Accordi) da parte dei professionisti di un determinato dipartimento/UO attraverso il problem based learning (PBL) nella consapevolezza che le competenze da acquisire non possono che avere a che fare oltre che con la propria storia professionale, con il "problema" e la storia che ogni paziente porta con sé.

La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider (<http://www.agenas.it/dossierformativoecm>).

La delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata con delibera del 14 dicembre 2017, ha previsto i seguenti requisiti per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo:

a. il dossier formativo individuale può essere costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del Cogeaps sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Il professionista sanitario attiva il dossier formativo individuale facendo riferimento anche all'offerta formativa aziendale. Per l'attivazione il professionista deve, previa registrazione, accedere alla propria scheda sul portale del Cogeaps e selezionare *Dossier formativo individuale*. Il *dossier formativo di gruppo* è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi rilevati in fase di analisi del fabbisogno definito dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e dagli Ordini. Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono: per le Aziende sanitarie l'ufficio formazione o uno più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse; mentre per gli Ordini il presidente/legale rappresentante o suo delegato.



b. il dossier formativo (individuale e di gruppo) deve essere *congruente* con la professione esercitata;

c. il dossier formativo (individuale e di gruppo) deve essere *coerente* alle tre aree (tecnico professionale, di processo e di sistema) di cui al paragrafo 3 precedente nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento, nella misura di almeno il 70% fra dossier formativo programmato e quello effettivamente realizzato. Le percentuali di realizzazione di più dossier da parte di uno stesso professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo.

La compilazione del dossier formativo individuale e di gruppo è facoltativa, tuttavia dà diritto ad una riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista (bonus) quantificata nel modo seguente:

- 30 crediti ECM di cui
  - 10 crediti nel triennio 2017/2019 se il professionista ha costruito un dossier individuale o è stato parte di un dossier formativo di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del triennio (2017)
  - 20 crediti saranno assegnati nel triennio successivo (2020-2022) rispetto a quello in cui è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui ai punti b, c sopra riportati.
- 25 crediti ECM di cui
  - 10 crediti nel triennio 2017/2019 se il professionista ha costruito un dossier individuale o è stato parte di un dossier formativo di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel secondo anno del corrente triennio (2018)
  - 15 crediti saranno assegnati nel triennio successivo (2020-2022) rispetto a quello in cui è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui ai punti b, c sopra riportati.
- 10 crediti ECM che saranno assegnati nel triennio successivo (2020-2022) rispetto a quello in cui è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza (punti b, c) di cui sopra e costruito nell'ultimo anno del corrente triennio (2019).

Il dossier formativo di gruppo e/o individuale deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente lettera c.

Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

Nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto.



## Bibliografia

- D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - *Riordino della disciplina in materia sanitaria*, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 - *Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale*, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- DGR n.170 del 7/03/16 "*Osservatorio regionale sulla qualità della formazione continua ECM di cui alla DGR n.520/13. Procedure operative e strumenti per la verifica dell'accreditamento standard dei Provider ECM.*";
- Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, che stabilisce le regole per la costruzione e realizzazione del Dossier formativo per il triennio 2017-2019, [http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera\\_dossier\\_formativo\\_2018.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_2018.pdf);
- Accordo Stato-Regioni "*La formazione continua nel settore Salute*" del 2 febbraio 2017 Rep. Atti n. 14/CSR;
- Decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.8 del 27/06/17 "*Commissione tecnica regionale ECM (DGR n.520/13): conferma composizione e modalità di funzionamento*";
- DGR n. 886 del 31/07/17 "*Approvazione schema di convenzione tra il Servizio Sanità e il Cogeaps (Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie) per lo scambio dati fra l'anagrafe formativa nazionale ECM e i sistemi regionali*";
- Decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione n.30 del 13/10/17 "*Visite di verifica per l'accreditamento dei provider ECM: Osservatorio regionale sulla qualità della formazione ECM*";
- DGR n.1501/17 "*Modifica della DGR n.520/13 Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni 2017, "La formazione continua nel settore salute" del 2 febbraio 2017*";
- Legge n.3 dell'11 gennaio 2018, *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute*;
- AgeNaS, *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, 2018. <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>
- AgeNaS, *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM*, 2018. <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>
- Delibera Commissione nazionale per la formazione continua del 27 settembre 2018 sul recupero dei crediti e sull'autoformazione nel triennio 2017-2019, [http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera\\_autoformazione\\_recupero\\_crediti\\_CNFC\\_27092\\_018.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092_018.pdf)
- Delibera Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 che indica i paesi dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, [http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera\\_paesi\\_stranieri\\_25102018.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_paesi_stranieri_25102018.pdf)
- L'ABC sull'ECM, Regione Emilia Romagna, Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, marzo 2019
- DGR n. 649 del 3/06/19 "*DGR n. 1501/17 "Modifica della DGR n. 520 del 8/4/13. O NC Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regione 2017. La formazione continua nel Settore Salute del 2 febbraio 2017. Rep. Atti n. 14/CSR". Modifica e integrazioni.*"
- DGR n.733 del 24/06/19 "*Piano di Formazione Regionale 2019-2021 rivolto al personale del Servizio Sanitario Regionale*".